



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

PROVINCIA DI PAVIA

Determinazione n. 139 del 07.10.2020 - Area Tecnica

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' DELLE OPERE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG 8453954788

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la normativa in materia di conflitto di interessi:

- art.6 bis legge 241/90: "Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";

- art.6 D.P.R. 62/2013: "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici";

- art. 7 D.P.R. 62/2013: " Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito e di debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza";

- il D.P.R. n. 62/2013 ed il Codice di Comportamento del comune di Rivanazzano Terme, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 29.01.2015;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

VISTA la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" con la quale Regione Lombardia al fine di fronteggiare l'impatto economico derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ha autorizzato a sostegno del finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale la spesa complessiva di euro 3.000.000.000,00, di cui euro 83.000.000,00 nel 2020, euro 2.787.000.000,00 nel 2021 ed euro 130.000.000,00 nel 2022, assegnando ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2019, per classi di popolazione ossia per i comuni da 0 a 3.000 abitanti euro 100.000,00 ciascuno, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti euro 200.000,00 ciascuno, per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti euro 350.000,00 ciascuno, per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti euro 500.000,00 ciascuno, per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti euro 700.000,00 ciascuno, per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti euro 1.000.000,00 ciascuno, per i comuni da 100.001 a 250.000 abitanti euro 2.000.000,00 ciascuno, per i comuni oltre i 250.000 abitanti 4.000.000,00 di euro ciascuno, precisando che:

- Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti.
- Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2020, pena la decadenza del contributo.
- I contributi sono erogati agli enti beneficiari, per il 20 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per la restante quota, il 50 per cento entro il mese di febbraio 2021 e il residuo 30 per cento previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), entro il 20 novembre 2021.

DATO ATTO che, ai sensi della L.R. 9/2020, art. 1 comma 5, la somma destinata ai Comuni ammonta ad euro 348.650.000,00 di cui euro 69.730.000,00 nel 2020 ed euro 278.920.000,00 nel 2021, per la realizzazione di opere pubbliche in materia di:

a) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche e interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana;

b) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) rafforzamento delle infrastrutture indispensabili alla connessione internet, con particolare riferimento alla fibra ottica e alla realizzazione e ampliamento di aree "free wi-fi"

VISTA la DGR 3113 del 05/05/2020 avente ad oggetto "determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle province ed alla città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 9 del 4 maggio 2020 "interventi per la ripresa economica" per l'attuazione delle misure di sostegno agli investimenti ed allo sviluppo infrastrutturale - (di concerto con gli assessori Caparini e Sertori);

VISTO l'allegato 1 alla DGR 3113 del 05/05/2020 dal quale si desume che al Comune di Rivanazzano Terme sulla base della popolazione al 01/01/2019 pari a 5.327, verrà corrisposto un importo pari ad € 350.000,00;

PRESO ATTO che uno degli interventi previsti con il contributo di cui sopra sono i lavori di "MESSA IN SICUREZZA STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" per il quale è previsto un importo complessivo dell'opera di € 169.000,00;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra è necessario affidare incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità delle opere e certificato di regolare esecuzione a tecnico esterno;

VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

RILEVATO CHE per l'intervento richiesto non risulta possibile aderire a nessuna Convenzione CONSIP, né procedere attraverso il MEPA o ottenere le prestazioni richieste tramite centrale di committenza regionale;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con il quale è stata modificata la norma che regola l'obbligo di ricorso al mercato elettronico escludendo tutti gli acquisti di valore inferiore ad euro 1.000,00, ovvero € 5.000,00 a seguito della legge di bilancio 2019;

RILEVATO CHE in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile procedere all' affidamento diretto in relazione alla necessità di procedere con l'esecuzione della prestazione quanto prima;

CONSIDERATO che in data 30/09/2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. A) del D.leg. 50/2016, si è provveduto tramite R.D.O. n° 129498729, tramite procedura telematica su piattaforma sintel, con la quale è stato richiesto di formulare la propria migliore offerta attraverso la piattaforma Sintel, a partire dal giorno 30/09/2020 ed entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 03/10/2020, specificando le modalità ed i criteri di affidamento del servizio;

PRESO ATTO che entro il termine è pervenuta l'offerta della società da parte dell'Ing. Gianalberto Vecchi dello studio Vecchi Associati di Voghera in Via Savonarola n° 7 ed è pertanto risultata aggiudicataria della RDO per un importo pari ad € 6.400,00 + cassa Ing. + Iva 22% per un totale di € 8.198,40;

RITENUTO, dunque, il suddetto professionista idoneo ad espletare l'incarico de quo, anche in considerazione degli incarichi espletati e per la tipologia dei lavori considerati;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di apposito preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

- l'oggetto e la finalità del contratto in questione è l'incarico relativo alle prestazioni professionali per i lavori di messa in sicurezza strade e abbattimento barriere architettoniche, consistenti in predisposizione di progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e collaudo finale/certificato di regolare esecuzione;
 - la forma di stipulazione è la comunicazione di affidamento ex art. 1326 c.c.;
 - Durata: entro il 13/10/2020 per la predisposizione del progetto e per le prestazioni successive per tutta la durata dei lavori;
 - il compenso è fissato in Euro 8.198,40 CNI ed Iva 22 % compresa;
 - sono clausole essenziali del contratto l'esecuzione del servizio a regola d'arte ed in conformità alla normativa vigente in materia;
 - Clausole essenziali: esecuzione dei lavori a richiesta del tecnico Comunale e a regola d'arte e l'assunzione da parte del soggetto affidatario di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'intervento de quo, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della suddetta legge. Tutti i bonifici, in entrata e in uscita dovranno riportare il CIG. A tal fine il n. CIG è il seguente: 8453954788;
 - L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente incarico, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivanazzano Terme, approvato con deliberazione G.C. n. 4 in data 16.01.2014 ed eventuale successive modifiche e integrazioni. Entrambi i documenti sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.rivanazzanoterme.pv.it, sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali" sotto sezione di secondo livello "Atti generali". Le violazioni delle disposizioni in essi contenute potrà comportare a seconda della gravità della violazione la risoluzione o la decadenza del rapporto. In particolare in caso di violazione di taluno degli obblighi, il Responsabile del Settore, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, dovrà provvedere alla contestazione al concessionario dell'obbligo violato, assegnando un termine perentorio di giorni quindici per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine ovvero nel caso le giustificazioni prodotte non siano ritenute idonee, il Responsabile del Settore dispone con propria determinazione la risoluzione del rapporto contrattuale. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale ad agire in giudizio per il risarcimento del danno, anche all'immagine, procurato dall'incaricato in relazione alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro e al prestigio dell'Amministrazione Comunale;
 - la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi delle attuali normative;
 - Visto l'art.107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti/responsabili di servizio;
- Visti il D.Lgs. 267/2000; Il D.Lgs. 165/2001; Lo Statuto Comunale; Il Regolamento Comunale di Contabilità; Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che con la Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Rivanazzano Terme la somma di € 350.000,00 per la realizzazione di interventi indicati nella DGR 3113 del 05/05/2020 e che dovranno avere inizio entro il 31/10/2020 pena la decadenza del contributo;
3. Di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, incarico all'Ing. Gianalberto Vecchi dello studio Vecchi Associati di Voghera in Via Savonarola n° 7, per lo svolgimento di prestazioni di servizi tecnici inerenti la predisposizione di progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e collaudo finale/certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza strade e abbattimento barriere architettoniche, per un importo totale di complessivi € 8.198,40 comprensivi di C.N.I. ed Iva 22 %;
4. Di dare atto che oggetto, finalità, durata, forma di stipula, clausole essenziali e modalità di scelta del contraente sono quelle indicate in narrativa;
5. Di assumere contingente impegno di spesa di € 8.198,40 C.N.I. ed Iva 22 % comprese a carico del cap. 20150102 "Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico (da contributo Regionale)" esercizio 2020, entrata contributo Regionale, somma che farà parte del quadro economico del progetto di cui all'oggetto;
6. Trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell'Ufficio Finanziario dando atto che la presente determinazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. Di dare pubblicità-notizia al presente atto tramite affissione all'Albo Pretorio per giorni quindici naturali e consecutivi;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Franco Cuneo

UFFICIO DI RAGIONERIA

Impegno n° _998/2020 = E: cap. 616/2020 _____

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n°267/200.
Rivanazzano Terme, __13.10.2020 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Emma Lucarno

Reg. Albo n. _____

Si certifica che il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio per ivi rimanere per giorni quindici naturali e consecutivi dal 24.11.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Francesco Matarazzo

